

RIFERIMENTO NORMATIVO	ILLECITO	DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	CATEGORIA DEL REATO (ALL'INTERNO DEL MOG)
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.	<i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</i>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29] . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63] : 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162]; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante .	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 640, ter	<i>Frode informatica</i>	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 317 c.p.	<i>Concussione</i>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 318 c.p.	<i>Corruzione per l'esercizio della Funzione</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 319 c.p.	<i>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</i>	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 319-bis	<i>Circostanze aggravanti</i>	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 319-ter	<i>Corruzione in atti giudiziari</i>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 319-quater	<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 321 c.p.	<i>Pene per il corruttore</i>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
Art. 322 c.p.	<i>Istigazione alla corruzione</i>	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).

<b>Art. 377-bis</b>	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni	Reati commessi nei rapporti con la PA (Par. 2.2.1, Mog parte speciale).
<b>Art. 316-bis c.p.</b>	<i>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico.</i>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Reati commessi nei rapporti con la PA che non si ritengono integrabili da parte di Emiro (Par. 2.2.2, Mog parte speciale).
<b>Art. 316-ter c.p.</b>	<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.</i>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Reati commessi nei rapporti con la PA che non si ritengono integrabili da parte di Emiro (Par. 2.2.2, Mog parte speciale)
<b>Art. 640-bis</b>	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	Reati commessi nei rapporti con la PA che non si ritengono integrabili da parte di Emiro (Par. 2.2.2, Mog parte speciale)
<b>Art. 320 c.p.</b>	<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (1). In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	Reati commessi nei rapporti con la PA che non si ritengono integrabili da parte di Emiro (Par. 2.2.2, Mog parte speciale)
<b>Art. 322-bis</b>	<i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	Reati commessi nei rapporti con la PA che non si ritengono integrabili da parte di Emiro (Par. 2.2.2, Mog parte speciale)
<b>Art. 2621 c.c.</b>	<i>False comunicazioni sociali</i>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)

Art. 2622 c.c.	<i>False comunicazioni sociali delle società quotate</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li> <li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li> </ol> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2625 c.c.	<i>Impedito controllo</i>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro <sup>(1)</sup>.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi <a href="#">dell'articolo 116</a> del testo unico di cui al <a href="#">decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</a>.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2626 c.c.	<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2627 c.c.	<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato .</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2629 c.c.	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2629-bis c.c.	<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al <a href="#">decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</a>, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al <a href="#">decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</a>, del citato testo unico di cui al <a href="#">decreto legislativo n. 58 del 1998</a>, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del <a href="#">decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124</a>, che viola gli obblighi previsti <a href="#">dall'articolo 2391</a>, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2632 c.c.	<i>Formazione fittizia del capitale</i>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2635 c.c.	<i>Corruzione tra privati</i>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'<a href="#">articolo 116</a> del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al <a href="#">decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</a>, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
Art. 2635-bis c.c.	<i>Istigazione alla corruzione tra</i>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai</p>	Reati societari Par.

	<i>privati</i>	<p>direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma <a href="#">dell'articolo 2635</a>, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p>	2.2.3, Mog parte speciale)
<b>Art. 2636 c.c.</b>	<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
<b>Art. 2638, commi 1 e 2, c.c.</b>	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi <a href="#">dell'articolo 116</a> del testo unico di cui al <a href="#">decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</a>.</p>	Reati societari Par. 2.2.3, Mog parte speciale)
<b>Art. 173-bis TUF (D.lgs n. 58/1998)</b>	<i>Falso in prospetto</i>	<p>Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	Reati societari che non si ritengono integrabili da parte di Emilio Par. 2.2.4, Mog parte speciale)
<b>Art. 2628 c.c.</b>	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	Reati societari che non si ritengono integrabili da parte di Emilio Par. 2.2.4, Mog parte speciale)
<b>Art. 2633 c.c.</b>	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Reati societari che non si ritengono integrabili da parte di Emilio Par. 2.2.4, Mog parte speciale)
<b>Art. 2639 c.c.</b>	<i>Estensione delle qualifiche soggettive</i>	<p>Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.</p> <p>Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.</p>	Reati societari che non si ritengono integrabili da parte di Emilio Par. 2.2.4, Mog parte speciale)
<b>Art. 453 c.p.</b>	<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</i>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 <a href="#">[c.p. 28, 29, 32]</a>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. chiunque contraffà monete nazionali <a href="#">[c.p. 458]</a> o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato <a href="#">[c.p. 4]</a> o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate <a href="#">[c.p. 463]</a>.</li> </ol>	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 454 c.p.</b>	<i>Alterazione di monete</i>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo</p>	Reati contro la fede pubblica: non si

		alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 <a href="#">[c.p. 28, 29, 32, 456, 463]</a> .	ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 455 c.p.</b>	<i>Spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate</i>	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato <a href="#">[c.p. 4]</a> , acquista o detiene monete <a href="#">[c.p. 458]</a> contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà <a href="#">[c.p. 28, 463, 694]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 457 c.p.</b>	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 <a href="#">[c.p. 458, 463]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 459 c.p.</b>	<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i>	Le disposizioni degli <a href="#">articoli 453, 455 e 457</a> si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato <a href="#">[c.p. 4]</a> , o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo <a href="#">[c.p. 63]</a> . Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali <a href="#">[c.p. 460, 461, 463, 464, 466]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 460 c.p.</b>	<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.</i>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito <a href="#">[c.p. 458]</a> o dei valori di bollo <a href="#">[c.p. 459]</a> , ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 <a href="#">[c.p. 29, 32, 463, 464]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 461 c.p.</b>	<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</i>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete <a href="#">[c.p. 458]</a> , di valori di bollo <a href="#">[c.p. 459]</a> o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 <a href="#">[c.p. 28, 29, 32, 463, 464]</a> . La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 464 c.p.</b>	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.</i>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo <a href="#">[c.p. 459]</a> contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 <a href="#">[c.p. 459]</a> . Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita <a href="#">nell'articolo 457</a> , ridotta di un terzo <a href="#">[c.p. 63]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 473 c.p.</b>	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i>	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali <a href="#">[c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594]</a> , ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 <a href="#">[c.p. 291]</a> . Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale <a href="#">[c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 474 c.p.</b>	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</i>	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 <a href="#">[c.p. 4]</a> , chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 <a href="#">[c.p.p. 31]</a> . Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale <a href="#">[c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater]</a> .	Reati contro la fede pubblica: non si ritengono integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.5, MOG parte speciale)
<b>Art. 491-bis c.p.</b>	<i>Documenti informatici</i>	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 482 c.p.</b>	<i>Falsità materiale commessa da privato</i>	Se alcuno dei fatti preveduti dagli <a href="#">articoli 476, 477 e 478</a> è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo <a href="#">[c.p. 63]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 483 c.p.</b>	<i>Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico</i>	Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , in un atto pubblico <a href="#">[c.c. 2699; c.p. 492, 495]</a> , fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità <a href="#">[c.p. 567]</a> , è punito con la reclusione fino a due anni <a href="#">[c.p. 491]</a> . Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile <a href="#">[c.c. 449; c.p. 495]</a> , la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 484 c.p.</b>	<i>Falsità in registri e notificazioni</i>	Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6,

		false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.	Mog parte speciale)
<b>Art. 488 c.p.</b>	<i>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</i>	Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private <a href="#">[c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 489 c.p.</b>	<i>Uso di atto falso</i>	Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo <a href="#">[c.p. 63]</a> . Qualora si tratti di scritture private <a href="#">[c.c. 2702; c.p. 492, 493-bis]</a> , chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 490 c.p.</b>	<i>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</i>	Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico <a href="#">[c.c. 2699; c.p. 492]</a> o una scrittura privata <a href="#">[c.c. 2702; c.p. 493-bis]</a> veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli <a href="#">articoli 476, 477, 482 e 485</a> , secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente <a href="#">[c.p. 491]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 492 c.p.</b>	<i>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</i>	Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti <a href="#">[c.c. 2714, 2715, 2719]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. Art. 615-ter c.p.</b>	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 615-quarter c.p.</b>	<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.</i>	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma <a href="#">dell'articolo 617-quater</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 615-quinquies c.p.</b>	<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 617-quarter c.p.</b>	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.</i>	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 617-quinquies c.p.</b>	<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.</i>	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma <a href="#">dell'articolo 617-quater</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 635-bis c.p.</b>	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell' <a href="#">articolo 635</a> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 635-ter c.p.</b>	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o	Delitti informatici e trattamento illecito

	<i>programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.</i>	programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell' <a href="#">articolo 635</a> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 635-quarter c.p.</b>	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all' <a href="#">articolo 635-bis</a> , ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell' <a href="#">articolo 635</a> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 635- quinquies c.p.</b>	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</i>	Se il fatto di cui all' <a href="#">articolo 635- quater</a> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell' <a href="#">articolo 635</a> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (par. 2.2.6, Mog parte speciale)
<b>Art. 476 c.p.</b>	<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>	Il pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso <a href="#">[c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227]</a> , la reclusione è da tre a dieci anni <a href="#">[c.p. 31, 32, 492, 493; c.n. 1134]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 477 c.p.</b>	<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.</i>	Il pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni <a href="#">[c.p. 29, 31, 480, 493]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 478 c.p.</b>	<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.</i>	Il pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato <a href="#">[c.c. 2699, 2702; c.p. 492]</a> , ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni <a href="#">[c.p. 29, 31]</a> . Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso <a href="#">[c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227]</a> , la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni <a href="#">[c.p. 491, 492, 493]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 479 c.p.</b>	<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.</i>	Il pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni <a href="#">[c.p. 482]</a> , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell' <a href="#">articolo 476 [c.p. 491, 493; c.n. 1127, 1128]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 480 c.p.</b>	<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.</i>	Il pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , che, nell'esercizio delle sue funzioni <a href="#">[c.p. 482]</a> , attesta falsamente in certificati <sup>41</sup> o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni <a href="#">[c.p. 31, 492, 493; c.n. 1127, 1128]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 481 c.p.</b>	<i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.</i>	Chiunque, nell'esercizio <a href="#">[c.p. 348]</a> di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità <a href="#">[c.p. 359]</a> , attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 <a href="#">[c.p. 31]</a> . Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro <a href="#">[c.p. 70, n. 2]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 487 c.p.</b>	<i>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.</i>	Il pubblico ufficiale <a href="#">[c.p. 357]</a> , che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli <a href="#">articoli 479 e 480 [c.p. 486, 491, 493]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 493 c.p.</b>	<i>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.</i>	Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni <a href="#">[c.p. 358]</a> .	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 640-quinquies c.p.</b>	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di</i>	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno,	Delitti informatici e trattamento illecito

	<i>certificazione di firma elettronica.</i>	viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	dei dati che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. 2.2.7, Mog parte speciale)
<b>Art. 416 c.p.</b>	<i>Associazione per delinquere</i>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti <a href="#">[c.p. 576, n. 4]</a>, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione <a href="#">[c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306]</a> sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione <a href="#">[c.p. 115]</a>, la pena è della reclusione da uno a cinque anni <a href="#">[c.p. 29, 32]</a>.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi <a href="#">[c.p. 585]</a> le campagne o le pubbliche vie <a href="#">[c.p. 70, n. 1]</a>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata <a href="#">[c.p. 63, 64]</a> se il numero degli associati è di dieci o più <a href="#">[c.p. 418]</a>.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli <a href="#">articoli 600, 601 e 602</a>, nonché all'<a href="#">articolo 12</a>, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al <a href="#">decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</a>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma <a href="#">[c.p. 600-sexies]</a> <sup>(5)</sup>.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli <a href="#">articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis</a>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma</p>	Delitti di criminalità organizzata (par. 2.2.8, Mog parte speciale)
<b>Art. 416-bis c.p.</b>	<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	Delitti di criminalità organizzata (par. 2.2.8, Mog parte speciale)
<b>Art. 416, comma 6, c.p.</b>	<i>Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998</i>	<p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli <a href="#">articoli 600, 601 e 602</a>, nonché all'<a href="#">articolo 12</a>, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al <a href="#">decreto legislativo</a>.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 74, DPR n. 309/1990</b>	<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'<a href="#">articolo 70</a>, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'<a href="#">allegato 1 al regolamento (CE) n. 273/2004</a> e dell'<a href="#">allegato al regolamento n. 111/2005</a>, ovvero dall'<a href="#">articolo 73</a>, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. <sup>(8a)</sup></li> <li>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</li> <li>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li> <li>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate</li> </ol>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilro (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)



		<p>o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'<a href="#">articolo 80</a>.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal <a href="#">comma 5 dell'articolo 73</a>, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'<a href="#">articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685</a>, abrogato dall'<a href="#">articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162</a>, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	
<b>Art. 416-ter, c. p.</b>	<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma <a href="#">dell'articolo 416-bis</a> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 1, L. n. 895/1967</b>	<i>Fabbricazione di armi ed esplosivi senza licenza dell'autorità - Disposizioni per il controllo delle armi</i>	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 9, L. n. 497/1974</b>	<i>Fabbricazione di armi ed esplosivi senza licenza dell'autorità - Nuove norme contro la criminalità</i>	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 1, L. n. 110/1975</b>	<i>Fabbricazione di armi ed esplosivi senza licenza dell'autorità - Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra</i>	<p>Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.</p> <p>Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.</p> <p>Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 28, R.D. 18-6-1931 n. 773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS)</b>	<i>Fabbricazione di armi ed esplosivi senza licenza dell'autorità - delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare</i>	<p>Oltre i casi preveduti dal <a href="#">codice penale</a>, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.</p> <p>La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.</p> <p>Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.</p> <p>Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 34, R.D. 18-6-1931 n. 773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS)</b>	<i>Fabbricazione di armi ed esplosivi senza licenza dell'autorità</i>	<p>Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.</p> <p>L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 1, L. n. 895/1967</b>	<i>Introduzione di armi ed esplosivi nel territorio dello stato senza licenza dell'autorità - Disposizioni per il controllo delle armi</i>	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 9, L. n. 497/1974</b>	<i>Introduzione di armi ed esplosivi nel territorio dello stato senza licenza dell'autorità - Nuove norme contro la criminalità</i>	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 28, R.D. 18-6-1931 n. 773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS)</b>	<i>Introduzione di armi ed esplosivi nel territorio dello stato senza licenza dell'autorità - delle raccolte delle armi e delle passeggiate</i>	Oltre i casi preveduti dal <a href="#">codice penale</a> , sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9,

	<i>in forma militare</i>	<p>licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.</p> <p>La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.</p> <p>Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.</p> <p>Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.</p>	Mog parte speciale)
<b>Art. 1, L. n. 895/1967</b>	<i>Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo di armi ed esplosivi- Disposizioni per il controllo delle armi</i>	<p>Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 9, L. n. 497/1974</b>	<i>Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo di armi ed esplosivi- Nuove norme contro la criminalità</i>	<p>Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 10, L. n. 110/1975</b>	<i>Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo di armi ed esplosivi- Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.</i>	<p>A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.</p> <p>Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.</p> <p>Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro. È punito con l'ammenda fino a 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.</p> <p>Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.</p> <p>La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con <a href="#">R.D. 18 giugno 1931, n. 773</a>, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'<a href="#">articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157</a> <sup>(40)</sup>. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.</p> <p>Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.</p> <p>La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.</p> <p>Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 28, R.D. 18-6-1931 n. 773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS)</b>	<i>Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo di armi ed esplosivi- delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare</i>	<p>Oltre i casi preveduti dal <a href="#">codice penale</a>, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)

		<p>riparazione delle armi prodotte.</p> <p>La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.</p> <p>Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.</p> <p>Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.</p>	
<b>Art. 37, R.D. 18-6-1931 n. 773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS)</b>	<i>Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo di armi ed esplosivi- delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare</i>	E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 2, L. n. 895/1967</b>	<i>Detenzione illegale a qualsiasi tipo di armi ed esplosivi – Disposizioni per il controllo delle armi</i>	Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 10, L. n. 497/1974</b>	<i>Detenzione illegale a qualsiasi tipo di armi ed esplosivi – nuove norme contro la criminalità</i>	Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 10, L. n. 110/1975</b>	<i>Detenzione illegale a qualsiasi tipo di armi ed esplosivi — Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.</i>	<p>A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.</p> <p>Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.</p> <p>Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro. È punito con l'ammenda fino a 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.</p> <p>Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.</p> <p>La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con <i>R.D. 18 giugno 1931, n. 773</i>, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'<i>articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157</i> <sup>(40)</sup>. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.</p> <p>Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.</p> <p>La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.</p> <p>Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.</p>	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
<b>Art. 28, R.D. 18-6-1931 n.</b>	<i>Detenzione illegale a qualsiasi</i>	Oltre i casi preveduti dal <i>codice penale</i> , sono proibite la fabbricazione,	Delitti di criminalità

773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS)	tipo di armi ed esplosivi – delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare	l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.	organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
Art. 4, L. n. 895/1967	Porto illegale di armi ed esplosivi - Disposizioni per il controllo delle armi	Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro <sup>(13)</sup> . Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale; c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
Art. 7, L. n. 895/1967	Porto illegale di armi ed esplosivi – Disposizioni per il controllo delle armi	Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
Art. 12, L. n. 497/1974	Porto illegale di armi ed esplosivi – Nuove norme contro la criminalità	Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
Art. 14, L. n. 497/1974	Porto illegale di armi ed esplosivi – Nuove norme contro la criminalità	Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
Art. 699, comma 2, c.p.	Porto illegale di armi ed esplosivi – Porto abusivo di armi	Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma [c.p. 704] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza [c.p. 700, 701]. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate	Delitti di criminalità organizzata che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (par. n. 2.2.9, Mog parte speciale)
Art. 270-bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)
Art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9/12/1999	Repressione del finanziamento del terrorismo	1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)

		<p>comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p> <p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</p> <p>(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>	
<b>Art. 249, c.p.</b>	<i>Partecipazione a prestiti a favore del nemico</i>	<p>Chiunque, in tempo di guerra <a href="#">[c.p. 310]</a>, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni <a href="#">[c.p. 29, 32, 268, 302, 311, 312]</a>.</p> <p>Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)
<b>Art. 270, c.p.</b>	<i>Associazione sovversiva</i>	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)
<b>Art. 270-ter c.p.</b>	<i>Assistenza agli associati</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli <a href="#">articoli 270 e 270-bis</a> è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'<i>assistenza</i> è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)
<b>Art. 270-quater, co 1, c.p.</b>	<i>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</i>	<p>Fuori dai casi di cui agli <a href="#">articoli 270-bis e 270-quater</a>, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui <a href="#">all'articolo 270-sexies</a>, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)
<b>Art. 1, D.L. 15/12/1979, n. 625, conv. in L. 6/2/1980, n. 15</b>	<i>Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.</i>	<p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Par. n. 2.2.10, Mog Parte speciale)
<b>Art. 270-quarter, c.p.</b>	<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui <a href="#">all'articolo 270-bis</a>, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Fuori dei casi di cui <a href="#">all'articolo 270-bis</a>, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 270-quinquies</b>	<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui <a href="#">all'articolo 270-bis</a>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito,</p>	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di

		anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui <a href="#">all'articolo 270-sexies</a> <sup>(4)</sup> . Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.	Emilro(Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 270-sexies</b>	<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di Emilro(Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 280, c.p.</b>	<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>	Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli <a href="#">articoli 98 e 114</a> , concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di Emilro(Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 280-bis</b>	<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate <a href="#">nell'articolo 585</a> e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli <a href="#">articoli 98 e 114</a> , concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di Emilro(Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 289-bis, c.p.</b>	<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni <sup>(2)</sup> . Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di Emilro(Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 302, c.p.</b>	<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</i>	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi <a href="#">[c.p. 43]</a> , preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni <a href="#">[c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414]</a> . La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	Reati di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali che non si ritengono integrabili da parte di Emilro(Par. n. 2.2.11, Mog Parte speciale)
<b>Art. 184, D.lgs n. 58/1998, Testo Unico Finanza (TUF)</b>	<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	1. E' punito con la reclusione da due <sup>(979)</sup> a dodici <sup>(979)</sup> anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;	Reati di abusi di mercato (Par. n. 2.2.12, Mog parte speciale)

		<p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. <a href="#">488d</a></p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'<a href="#">articolo 1, comma 2</a>, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'<a href="#">articolo 180, comma 1, lettera a)</a>.</p>	
<b>Art. 185, D.lgs n. 58/1998, Testo Unico Finanza (TUF)</b>	<i>Manipolazione del mercato</i>	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>	Reati di abusi di mercato (Par. n. Reati di abusi di mercato (Par. n. 2.2.12, Mog parte speciale)
<b>Art. 2637 c.c.</b>	<i>Aggiotaggio</i>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	Reati di abusi di mercato (Par. n. 2.2.12, Mog parte speciale)
<b>Art. 378, c.p.</b>	<i>Favoreggiamento personale</i>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo <a href="#">[c.p. 110]</a>, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni <a href="#">[c.p. 29]</a>.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto <a href="#">dall'art. 416-bis</a>, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile <a href="#">[c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97]</a> o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	Reati transazionali (Par. 2.2.13, Mog parte speciale)
<b>Art. 416, c.p.</b>	<i>Associazione per delinquere</i>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti <a href="#">[c.p. 576, n. 4]</a>, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione <a href="#">[c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306]</a> sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione <a href="#">[c.p. 115]</a>, la pena è della reclusione da uno a cinque anni <a href="#">[c.p. 29, 32]</a>.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi <a href="#">[c.p. 585]</a> le campagne o le pubbliche vie <a href="#">[c.p. 70, n. 1]</a>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata <a href="#">[c.p. 63, 64]</a> se il numero degli associati è di dieci o più <a href="#">[c.p. 418]</a>.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli <a href="#">articoli 600, 601 e 602</a>, nonché all'<a href="#">articolo 12</a>, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al <a href="#">decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</a>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma <a href="#">[c.p. 600-sexies]</a>.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli <a href="#">articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis</a>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Reati transazionali (Par. 2.2.13, Mog parte speciale)
<b>Art. 416-bis c.p.</b>	<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni</p>	Reati transazionali (Par. 2.2.13, Mog parte speciale)

		<p>nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	
<b>Art. 291-quater, DPR n. 23/1/1973, n. 43</b>	<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'<a href="#">articolo 291-bis</a>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'<a href="#">articolo 291-ter</a>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli <a href="#">articoli 291-bis, 291-ter</a> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	Reati transazionali (Par. 2.2.13, Mog parte speciale)
<b>Art. 74, del testo unico di cui al DPR 9/10/1990, n. 309</b>	<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'<a href="#">articolo 70</a>, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'<a href="#">allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004</a> e dell'<a href="#">allegato al regolamento n. 111/2005</a>, ovvero dall'<a href="#">articolo 73</a>, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. <sup>(84)</sup></p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'<a href="#">articolo 80</a>.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal <a href="#">comma 5 dell'articolo 73</a>, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'<a href="#">articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685</a>, abrogato dall'<a href="#">articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162</a>, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	Reati transazionali (Par. 2.2.13, Mog parte speciale)
<b>Art. 377-bis c.p.</b>	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati transazionali (Par. 2.2.13, Mog parte speciale)
<b>Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs n. 25/7/1998, n. 286</b>	<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di</p>	Reati transazionali che non si ritengono integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.14, Mog parte speciale)



		<p>altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.</p> <p>3-sexies. All'<a href="#">articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354</a>, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'<a href="#">articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</a>".</p> <p>[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'<a href="#">articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228</a>, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.]</p> <p>4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.</p> <p>4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.</p> <p>4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>	
<b>Art. 589 c.p.</b>	<i>Omicidio colposo</i>	<p>Chiunque cagiona per colpa <a href="#">[c.p. 431]</a> la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi <a href="#">dell'articolo 186</a>, comma 2, lettera c), del <a href="#">decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</a>, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici <a href="#">[c.p.p. 235]</a>.</p>	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Par. 2.2.15, Mog parte speciale)
<b>Art. 590, comma 3 c.p.</b>	<i>Lesioni personali colpose</i>	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima <a href="#">[c.p. 583]</a>, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi <a href="#">dell'articolo 186</a>, comma 2, lettera c), del <a href="#">decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</a>, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p>	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Par. 2.2.15, Mog parte speciale)

		<p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa <a href="#">[c.p. 120; c.p.p. 336]</a>, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	
<b>Art. 648 c.p.</b>	<i>Ricettazione</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato <a href="#">[c.p. 110]</a>, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 <a href="#">[c.p. 29, 32, 709, 712]</a>. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi <a href="#">dell'articolo 628</a>, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi <a href="#">dell'articolo 629</a>, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi <a href="#">dell'articolo 625</a>, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile <a href="#">[c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97]</a> o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto <a href="#">[c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649]</a>.</p>	Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Par. 2.2.16, Mog parte speciale)
<b>Art. 648-bis c.p.</b>	<i>Riciclaggio</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma <a href="#">dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]</a>.</p>	Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Par. 2.2.16, Mog parte speciale)
<b>Art. 648-ter c.p.</b>	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli <a href="#">articoli 648 e 648-bis</a>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma <a href="#">dell'articolo 648</a>. Si applica l'ultimo comma <a href="#">dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]</a>.</p>	Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Par. 2.2.16, Mog parte speciale)
<b>Art. 648-ter 1 c.p.</b>	<i>Autoriciclaggio</i>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'<a href="#">articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 12 luglio 1991, n. 203</a>, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma <a href="#">dell'articolo 648</a>.</p>	Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Par. 2.2.16, Mog parte speciale)
<b>Art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborazione; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.</i>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.</p>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Par. n. 2.2.17, Mog parte speciale)
<b>Art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborazione; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non</i>	<p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli <a href="#">articoli 64-quinquies</a> e <a href="#">64-sexies</a>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli <a href="#">articoli 102-bis</a> e <a href="#">102-ter</a>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a</p>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Par. n. 2.2.17, Mog parte speciale)

	<i>contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.</i>	euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.	
<b>Art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Difese e sanzioni penali - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	Salvo quanto previsto dall' <a href="#">art. 171-bis</a> e dall' <a href="#">articolo 171-ter</a> è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che non si ritiene siano integrabili da Emilio (Par. n. 2.2.18, Mog parte speciale)
<b>Art. 171, comma 3, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Difese e sanzioni penali - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che non si ritiene siano integrabili da Emilio (Par. n. 2.2.18, Mog parte speciale)
<b>Art. 171-ter, comma 1, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Difese e sanzioni penali - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' <a href="#">articolo 102-quater</a> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' <a href="#">articolo 102-quinquies</a> , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che non si ritiene siano integrabili da Emilio (Par. n. 2.2.18, Mog parte speciale)
<b>Art. 171-ter, comma 2, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Difese e sanzioni penali - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell' <a href="#">articolo 16</a> , a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; <sup>(224)</sup> b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che non si ritiene siano integrabili da Emilio (Par. n. 2.2.18, Mog parte speciale)
<b>Art. 171-septies, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Difese e sanzioni penali - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	1. La pena di cui all' <a href="#">articolo 171-ter</a> , comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all' <a href="#">articolo 181-bis</a> , i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che non si ritiene siano integrabili da Emilio

		b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all' <a href="#">articolo 181-bis, comma 2</a> , della presente legge.	(Par. n. 2.2.18, Mog parte speciale)
<b>Art. 171-octies, comma 1, L. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</b>	<i>Difese e sanzioni penali - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che non si ritiene siano integrabili da Emilio (Par. n. 2.2.18, Mog parte speciale)
<b>Art. 137, D.lgs n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).</b>	<i>Reati in materia di inquinamento delle acque</i>	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunichi effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli <a href="#">articoli 107</a> , comma 1, e <a href="#">108</a> , comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all' <a href="#">articolo 131</a> è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell' <a href="#">articolo 107, comma 1</a> , è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. <sup>(490)</sup> 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all' <a href="#">articolo 110</a> , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all' <a href="#">articolo 110</a> , comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all' <a href="#">articolo 101</a> , commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell' <a href="#">articolo 13 della legge n. 689 del 1981</a> e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell' <a href="#">articolo 113</a> , comma 3, è punito con le sanzioni di cui all' <a href="#">articolo 137</a> , comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell' <a href="#">articolo 84</a> , comma 4, ovvero dell' <a href="#">articolo 85</a> , comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli <a href="#">articoli 103</a> e <a href="#">104</a> è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell' <a href="#">articolo 88</a> , commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell' <a href="#">articolo 87</a> , oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell' <a href="#">articolo 87</a> , comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all' <a href="#">articolo 112</a> , al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)

		di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	
<b>Art. 452-bis c.p.</b>	<i>Inquinamento ambientale</i>	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 452-quater, c.p.</b>	<i>Disastro ambientale</i>	Fuori dai casi previsti <a href="#">dall'articolo 434</a> , chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 452-quinquies, c.p.</b>	<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>	Se taluno dei fatti di cui agli <a href="#">articoli 452-bis e 452-quater</a> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 452-otties, c.p.</b>	<i>Circostanze aggravanti</i>	Quando l'associazione di cui <a href="#">all'articolo 416</a> è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo <a href="#">articolo 416</a> sono aumentate. Quando l'associazione di cui <a href="#">all'articolo 416-bis</a> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo <a href="#">articolo 416-bis</a> sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 256, D.lgs n. 152/2006</b>	<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli <a href="#">articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216</a> è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui <a href="#">all'articolo 192</a> , commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquecento a euro cinquantaduecento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui <a href="#">all'articolo 187</a> , effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui <a href="#">all'articolo 227</a> , comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli <a href="#">articoli 231</a> , commi 7, 8 e 9, <a href="#">233</a> , commi 12 e 13, e <a href="#">234</a> , comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli <a href="#">articoli 233, 234, 235 e 236</a> che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui <a href="#">all'articolo 234</a> , comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo <a href="#">articolo 234</a> .	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)

		<p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli <a href="#">articoli 233, 234, 235 e 236</a>.</p>	
<p><b>Art. 258, D.lgs n. 152/2006</b></p>	<p><i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i></p>	<p>1. I soggetti di cui all' <a href="#">articolo 190</a>, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'<a href="#">articolo 188-bis</a>, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.</p> <p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all' <a href="#">articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29</a>, e all' <a href="#">articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009</a>, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' <a href="#">articolo 212</a>, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' <a href="#">articolo 188-bis</a>, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'<a href="#">articolo 193</a> ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'<a href="#">articolo 190</a>, comma 1, o del formulario di cui all'<a href="#">articolo 193</a> da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>5-bis. I soggetti di cui all'<a href="#">articolo 220</a>, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della <a href="#">legge 25 gennaio 1994, n. 70</a>, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'<a href="#">articolo 189</a>, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della <a href="#">legge 25 gennaio 1994, n. 70</a>, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p>	<p>Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)</p>
<p><b>Art. 279, comma 5, D.lgs n. 152/2006</b></p>	<p><i>Sanzioni (per violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni)</i></p>	<p>1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'<a href="#">articolo 269</a>, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'<a href="#">articolo 269</a>, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'<a href="#">articolo 271</a> o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'<a href="#">articolo 269</a>, comma 6, o ai sensi dell'<a href="#">articolo 272</a>, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a millelirecentadue euro.</p> <p>4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'<a href="#">articolo 269</a>, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a millelirecentadue euro.</p>	<p>Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)</p>

		<p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'<a href="#">articolo 281</a>, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'<a href="#">articolo 276</a>, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'<a href="#">articolo 277</a> si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli <a href="#">articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>	
<p><b>Art. 260-bis, D.lgs n. 152/2006</b></p>	<p><i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i></p>	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' <a href="#">articolo 188-bis</a>, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' <a href="#">articolo 188-bis</a>, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>	<p>Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)</p>

		<p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>	
<b>Art. 3, L. n. 549/1993</b>	<i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.</i>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 8, D.lgs n. 202/2007</b>	<i>Inquinamento doloso – violazione della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</i>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 9, D.lgs n. 202/2007</b>	<i>Inquinamento doloso – violazione della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</i>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	Reati ambientali (Par. 2.2.19, Mog parte speciale)
<b>Art. 727-bis c.p.</b>	<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di



	<i>o vegetali selvatiche protette.</i>	euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 452-sexies, c.p.</b>	<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 733-bis c.p.</b>	<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</i>	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 257, D.lgd n. 152/2006</b>	<i>Bonifica dei siti</i>	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli <a href="#">articoli 242</a> e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all' <a href="#">articolo 242</a> , il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 259, D.lgs n. 152/2006</b>	<i>Traffico illecito di rifiuti</i>	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli <a href="#">articoli 256</a> e <a href="#">258</a> , comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 260, D.lgs n. 152/2006</b>	<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 1, L. n. 150/1992</b>	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo</i>	1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)

	<i>per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	<p>provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p>	
<b>Art. 2, L. n. 150/1992</b>	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del <a href="#">Regolamento (CE) n. 939/97</a> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'<a href="#">articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97</a>, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.</p> <p>5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'<a href="#">articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p>	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emiro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 6, L. n. 150/1992</b>	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio</i>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla <a href="#">legge 11 febbraio 1992, n. 157</a>, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che</p>	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di

	<i>internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	<p>costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e dellinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.</p>	Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 3-bis, L. n. 150/1992</b>	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</i>	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del <a href="#">Regolamento (CE) n. 338/97</a> del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>2. In caso di violazione delle norme del <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</a>, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p>	Reati ambientali che si ritiene non siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.20, Mog parte speciale)
<b>Art. 513 c.p.</b>	<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio.</i>	Chiunque adopera violenza sulle cose <a href="#">[c.p. 392]</a> ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa <a href="#">[c.p. 120; c.p.p. 336]</a> , se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 <a href="#">[c.p. 508]</a> .	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.21 Mog parte speciale)
<b>Art. 513-bis c.p.</b>	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.21 Mog parte speciale)
<b>Art. 514 c.p.</b>	<i>Frodi contro le industrie nazionali</i>	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 <a href="#">[c.p. 29, 32, 517]<sup>44</sup></a> . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli <a href="#">articoli 473 e 474</a> .	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.21, Mog parte speciale)
<b>Art. 515 c.p.</b>	<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile <a href="#">[c.c. 812; c.p. 624]</a> , per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.21, Mog parte speciale)
<b>Art. 516 c.p.</b>	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 <a href="#">[c.p. 440, 442, 444]</a> .	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilro (Par. 2.2.21, Mog parte speciale)
<b>Art. 517 c.p.</b>	<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a	Delitti contro l'industria e il

		indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro <a href="#">[c.p. 473, 474]</a>	commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.21, Mog parte speciale)
<b>Art. 517-ter c.p.</b>	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.</i>	Salva l'applicazione degli <a href="#">articoli 473 e 474</a> chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 <a href="#">[c.p. 517-quinquies]</a> . Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli <a href="#">articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis</a> , secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.21, Mog parte speciale)
<b>Art. 517-quater</b>	<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</i>	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 <a href="#">[c.p. 517-quinquies]</a> . Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli <a href="#">articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis</a> , secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Delitti contro l'industria e il commercio: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.21, Mog parte speciale)
<b>Art. 583-bis c.p.</b>	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma <a href="#">dell'articolo 444 del codice di procedura penale</a> per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia <a href="#">[c.p. 585, 602-bis]</a> .	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: non si ritiene che siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.22, Mog parte speciale).
<b>Art. 600 c.p.</b>	<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù</i>	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi <a href="#">[c.p. 600-sexies, 602-bis, 603-ter]</a> .	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 600-bis c.p.</b>	<i>Prostituzione minorile</i>	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 600-ter c.p.</b>	<i>Pornografia minorile</i>	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)

		<p>primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità <a href="#">[c.p. 600-sexies]</a>.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000..</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>	
<b>Art. 600-quater c.p.</b>	<i>Detenzione di materiale pornografico</i>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste <a href="#">dall'articolo 600-ter</a>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità <a href="#">[c.p. 600-sexies]</a>.</p>	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 600-quater 1. c.p.</b>	<i>Pornografia virtuale</i>	<p>Le disposizioni di cui agli <a href="#">articoli 600-ter e 600-quater</a> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 600-quinquies c.p.</b>	<i>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 <a href="#">[c.p. 600-sexies]</a>.</p>	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 601 c.p.</b>	<i>Tratta di persone</i>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui <a href="#">all'articolo 600</a>, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p>	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 602 c.p.</b>	<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati <a href="#">nell'articolo 601</a>, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui <a href="#">all'articolo 600</a> è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi <a href="#">[c.p. 600-sexies, 602-bis]</a>.</p>	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 609-undecies c.p.</b>	<i>Adescamento di minorenni</i>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli <a href="#">articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater</a>, anche se relativi al materiale pornografico di cui <a href="#">all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies</a>, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	Delitti contro la personalità individuale: non si ritiene siano integrabili da parte di Emilio (Par. 2.2.23 Mog Parte Speciale)
<b>Art. 2, D.lgs n. 109/2012</b>	<i>Disposizione sanzionatoria - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</i>	<p>1. Al <a href="#">decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</a>, dopo l'<a href="#">articolo "25-undecies"</a> è inserito il seguente:</p> <p>"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'<a href="#">articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</a>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".</p>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare da parte dei datori di lavoro (Par. 2.2.24, Mog parte spciale)